



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 313

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Pan, Ciambetti, Andreoli, Formaggio, Valdegamberi, Bozza, Bet, Brescacin, Dolfin, Rizzotto e Rigo

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1993, N. 50
“NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER
IL PRELIEVO VENATORIO”.**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 3 febbraio 2025.

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1993, N. 50
“NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER
IL PRELIEVO VENATORIO”.**

Relazione:

Come noto fra i temi oggetto della disciplina per la protezione della fauna selvatica e il prelievo venatorio, si pone quello dei richiami vivi di cattura e di allevamento per la caccia da appostamento.

Le norme statali di riferimento - legge 11 febbraio 1992, n. 157 - delineano condizioni e limiti per la dotazione (articolo 4 per i richiami vivi di cattura e articolo 5 per i richiami vivi di allevamento) e l'utilizzo di richiami vivi (articolo 14 in tema di caccia da appostamento) cui conseguono divieti e sanzioni, penali ed amministrative per la loro violazione (rispettivamente, articolo 21 e articoli 30 e 31).

Le regioni hanno conseguentemente legiferato nel tempo, nel quadro e nei limiti posti dal legislatore statale, anche conformandosi alla lettura della disciplina come operata da parte della Corte costituzionale.

Con il trascorrere degli anni si è posto il tema della necessaria uniformazione dei contrassegni di individuazione dei richiami vivi, al fine di assicurare uniformità negli strumenti identificativi dei richiami vivi, legittimamente detenuti (e ciò in quanto provvisti di anello in forma e materiale idoneo, ovvero in grado di garantirne inamovibilità e numerazione) e certezza del diritto per i detentori di richiami vivi, sia in sede di utilizzo che in sede di esercizio delle funzioni di vigilanza; e varie regioni hanno dato seguito alle richieste, approvando una disciplina di ricognizione, e quindi di attualizzazione, del patrimonio di richiami vivi per la caccia da appostamento (e fra queste la regione Toscana e da ultimo la Regione Lombardia).

Con il presente progetto di legge anche la Regione del Veneto si propone di conseguire tale obiettivo di ricognizione del patrimonio di richiami vivi, di cattura e di allevamento, al fine di aggiornarne l'assetto e contestualmente di assicurare sia certezza in ordine ad un pacifico ed incontestato esercizio dell'attività venatoria con richiami vivi per i soggetti che ne hanno titolo, sia effettività nell'esercizio delle funzioni di vigilanza in capo ai soggetti chiamati a presidiare il rispetto del quadro normativo vigente in materia di esercizio di attività venatoria con richiami vivi.

La soluzione proposta prevede un procedimento di ricognizione attivato dalla Giunta regionale (comma 1 dell'articolo 35 quater come introdotto dal comma 1 dell'articolo 1 del progetto di legge), basato su una autocertificazione rilasciata ai sensi e per gli effetti di cui al dpr 445/2000, e quindi sotto la propria personale responsabilità, da parte dei detentori di richiami vivi, di cattura e di allevamento (comma 2), a cui consegue, per le già rappresentate esigenze di uniformazione del quadro di riferimento, la messa a disposizione da parte della Giunta regionale (comma 3) di contrassegni inamovibili numerati in materiale idoneo atto a garantirne la inamovibilità, recanti un codice alfanumerico progressivo, da apporre ai richiami entro un termine definito dalla loro consegna: analoga previsione opera per i richiami soggetti a sostituzione e per i richiami di nuova acquisizione.

Ne conseguirà, in esito al percorso attuativo previsto dalla disciplina come proposta, la disponibilità di un quadro informativo, complessivo, uniformato ed attualizzato, aggiornabile nel tempo, del patrimonio di richiami vivi per l'esercizio venatorio.

Completa infatti il sistema (articolo 1 comma 5) la definizione di una banca dati regionale in forma di registro informatizzato, che costituirà lo strumento di riferimento, nella disponibilità sia degli organi di vigilanza che degli esercenti attività venatoria con richiami vivi, al fine di consentire, in forma immediata, in sede di vigilanza sull'esercizio dell'attività venatoria con richiami vivi, un riscontro di corrispondenza fra i dati del richiamo vivo detenuto dal cacciatore (ed oggetto del controllo) rispetto ai dati riportati nel registro regionale.

L'articolo 2 reca le disposizioni di attuazione, al fine di scandire i tempi del procedimento attivato ai sensi dell'articolo 1 del progetto di legge ed al completamento del quale conseguirà, altresì, che costituiranno patrimonio di richiami vivi autorizzati per l'esercizio dell'attività venatoria, nelle forme e nei limiti di cui alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, i soli richiami vivi oggetto della dichiarazione di legittima provenienza e detenzione e degli adempimenti di cui al comma 3 dell'articolo 35 quater della legge regionale n. 50 del 1993, come inserito dall'articolo 1 della presente legge, rimanendo i richiami vivi non dichiarati non utilizzabili per esercizio di attività venatoria, pena il ricorrere di fattispecie, secondo i diversi casi, di utilizzo di richiami vietati o comunque non autorizzati e relative sanzioni, rispettivamente penali ed amministrative.

Infine, con l'articolo 3 del progetto di legge si introduce la conseguente e necessaria norma finanziaria, funzionale sia alla provvista e messa a disposizione dei contrassegni inamovibili numerati che per la istituzione del Registro regionale e la sua tenuta.

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1993, N. 50
“NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER
IL PRELIEVO VENATORIO”.**

**Art. 1 - Inserimento di articolo nella legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50
“Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.**

1. Dopo l'articolo 35 ter della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, è inserito il seguente:

Art. 35 quater - Ricognizione del patrimonio di richiami vivi per la caccia da appostamento.

1. *La Giunta regionale provvede alla ricognizione del patrimonio dei richiami vivi di cattura e di allevamento appartenenti alle specie di cui all'articolo 4 e all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e legittimamente detenuti dai cacciatori per la caccia da appostamento nelle forme e nei limiti di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e, in recepimento ed attuazione, di cui alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50.*

2. *Ai fini della ricognizione e nei termini definiti dalla Giunta regionale con proprio provvedimento, ogni cacciatore che utilizza richiami vivi provenienti da impianti di cattura o da allevamento dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, la quantità di richiami vivi di cui al comma 1, distinti se provenienti da impianti di cattura o da allevamento e per specie, detenuti e utilizzati ai fini dell'esercizio venatorio, unitamente al codice progressivo alfanumerico riportato sull'anello inamovibile posto su ciascun esemplare.*

3. *La Giunta regionale, nei termini definiti dal provvedimento di cui al comma 2, ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 5 comma 1 della legge n. 157 del 1992, provvede alla messa a disposizione, per i richiami vivi oggetto della dichiarazione, di contrassegni inamovibili numerati, in materiale idoneo atto a garantirne la inamovibilità, recanti un codice alfanumerico progressivo e che devono essere apposti ai richiami vivi, in sostituzione del contrassegno dichiarato, entro sessanta giorni dalla loro consegna, ferme restando le possibilità di verifica da parte dei soggetti che esercitano funzioni di vigilanza venatoria.*

4. *La dichiarazione di cui al comma 2 e gli adempimenti di cui al comma 3 del presente articolo si applicano anche ai casi di sostituzione e nuova acquisizione di richiami vivi, nei limiti e nelle forme di cui alla presente legge, ivi compresi i richiami vivi di allevamento ceduti a fini di richiamo di cui al punto 1 bis dell'Allegato C) dell'articolo 32 comma 7 della presente legge.*

5. *Presso la competente struttura della Giunta regionale è istituito e tenuto il Registro regionale dei detentori autorizzati di richiami vivi, nel quale sono riportati i dati anagrafici dei detentori autorizzati e i dati relativi alle specie e al codice alfanumerico progressivo riportato sul contrassegno inamovibile posto su ciascun richiamo vivo di cattura e di allevamento.”.*

Art. 2 - Norma di attuazione.

1. Decorsi i termini del procedimento definiti dal provvedimento di cui all'articolo 1 della presente legge, da assumersi da parte della Giunta regionale entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, ovvero, qualora tale decorrenza di termini del procedimento ricada nel periodo compreso nella prima stagione venatoria successiva alla entrata in vigore della presente legge, a decorrere dalla stagione venatoria successiva, costituiscono patrimonio di richiami vivi autorizzati per l'esercizio dell'attività venatoria, nelle forme e nei limiti di cui alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 i soli richiami vivi oggetto della dichiarazione di cui al comma 2 e degli adempimenti di cui al comma 3 dell'articolo 35 quater della legge regionale n. 50 del 1993, come inserito dall'articolo 1 della presente legge.

Art. 3 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 comma 3 della presente legge, quantificati in euro 200.000,00 per l'esercizio 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 02 "Caccia e Pesca", Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all' articolo 8, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025-2027.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 5 della presente legge:

a) con riferimento agli oneri in conto capitale, finalizzati alla istituzione del registro regionale dei detentori autorizzati di richiami vivi quantificati per l'esercizio 2025 in euro 30.000,00 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 02 "Caccia e Pesca", Titolo 2 "Spese in conto capitale", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all' articolo 8, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2025-2027;

b) con riferimento agli oneri correnti, relativi alla tenuta con modalità telematica del registro regionale dei detentori autorizzati di richiami vivi quantificati a decorrere dall'esercizio 2025 in euro 30.000,00 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 02 "Caccia e Pesca", Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all' articolo 8, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025-2027.

INDICE

Art. 1 - Inserimento di articolo nella legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.....	3
Art. 2 - Norma di attuazione.....	4
Art. 3 - Norma finanziaria.....	4